




Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.12/2008 DEL 25/03/2008

**“NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI
ELETTRICI CON TENSIONE NON SUPERIORE A
150.000 VOLT”**



Regione Puglia
Assessorato alle Opere Pubbliche
Settore Risorse Naturali

COD. CIFRA: RIS/SDL/2008/00003

**“NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA
 COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI
 ELETTRICI CON TENSIONE NON SUPERIORE A 150.000 VOLT”**

RELAZIONE

L'Assessorato alle Opere Pubbliche ha predisposto l'allegato progetto di legge allo scopo di disciplinare il procedimento di autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV di competenza regionale.

La proposta di legge tiene conto dei principi fondamentali previsti dalla legislazione nazionale in materia nonché della mutata sensibilità degli Enti territoriali rispetto alla tutela dell'ambiente e alla salute della popolazione, preoccupazioni peraltro già recepite dal legislatore nazionale nella legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36 in tema di protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici¹.

¹ Art. 1. (Finalità della legge)

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

IL RESPONSABILE DEL D.L.G.
 (Dot. Vincenzo Lombardi)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 DELLA GIUNTA REGIONALE
 (Donna Carla Altobretti)



La Regione Puglia, pur avendo da tempo avvertito l'esigenza di affrontare la materia, ad oggi, è una delle ultime regioni in Italia a non essersi dotata di una normativa per regolare tale procedimento.

L'interesse ad una normazione regionale del procedimento concernente la costruzione ed esercizio degli elettrodotti, oltre a costituire esercizio di una prerogativa costituzionale riveniente dal novellato articolo 117 della Costituzione, è strettamente correlato alla importanza che tali infrastrutture lineari rivestono per lo sviluppo economico del "sistema regionale".

La puntuale disponibilità del bene essenziale "energia elettrica", in quantità e per qualità richieste sempre maggiori, favorisce il miglioramento del benessere dei cittadini e una migliore qualità della vita e, ad un tempo, costituisce condizione essenziale per lo sviluppo di qualsivoglia sistema di economia industriale, artigianale o agricola, che la nostra regione, in sintonia con gli Enti locali, intende perseguire.

Inferisce a ciò una rilevanza pubblicistica di tali opere poiché esse, nel loro insieme, costituiscono una rete complessa e interconnessa di distribuzione dell'energia che si estende sull'intero territorio regionale, ma che è in continua espansione perché si integra completamente nel processo di antropizzazione del territorio.

Per tale intrinseca rilevanza pubblica, la competenza in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di tali opere fu riservata dal Legislatore nazionale al Ministero dei lavori pubblici² e successivamente esercitata dal competente assessorato regionale, per il tramite del Genio civile.

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;

c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.


² R.D. 11-12-1933 n. 1775

Art.108.

Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici (52).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Massimo Lombardi)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO REGIONALE
DELLA REGIONE PUGLIA
(Dott.ssa Carmela Torcetti)



Difatti, gli artt. 67 e 68 dell'allora vigente L.R. n. 27/85, lasciando immutata sostanzialmente la succitata normativa statale, individuavano nel Coordinatore del Genio Civile, il funzionario regionale competente all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite dal T.U. all'ingegnere capo del Genio Civile, e nel Presidente della Giunta Regionale l'organo competente ad autorizzare la costruzione e l'esercizio di impianti elettrici

Ragioni storiche, quindi, in aggiunta alle su evidenziate finalità pubblicistiche individuano e giustificano l'intervento propositivo di questo assessorato in tale delicata materia.

Allo stato, nella regione Puglia, il quadro normativo di riferimento è rappresentato eminentemente dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 1775/33, in cui trova disciplina il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti elettrici; mentre, in tema di competenze amministrative, il legislatore nazionale, con due distinti interventi normativi, ha dapprima conferito alle Regioni (e agli altri enti locali) le funzioni concernenti l'autorizzazione e la costruzione di elettrodotti con tensione elettrica non superiore a 150.000 volt, in pratica, riservando alla competenza statale l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio con tensione superiore a quella citata [così: D.Lgs. 112/98, art. 94, co. 2, lett b]; mentre, con il D. lgs. 30 novembre 1999, suppiendo all'inerzia dei legislatori regionali che non avevano provveduto a legiferare nel termine previsto dall'art. 4, co 5, della L. 15 marzo 1997, ha stabilito quali delle funzioni amministrative delegate ovvero attribuite in forza del D.Lgs 112/98 rimanevano in capo alle regioni e quali, per converso,

Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

Spetta al prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, di autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici, il quale decide sentito il Consiglio superiore.

Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici chilometri e con tensione di esercizio maggiore di 15.000 volta, da costruirsi per esclusivo uso a fine militare, provvedono direttamente i ministri militari, d'intesa, ove occorra, con le altre autorità interessate.

(52) L'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, ha demandato ai provveditori alle opere pubbliche di provvedere in materia di autorizzazione all'impianto di linee di distribuzione di energia elettrica di tensione compresa tra 5.000 e 60.000 volt e che non eccedono la competenza territoriale dei provveditori stessi.


IL RESPONSABILE DEL P.O.O.

(Dot. Vincenzo ...)

V. M.

IL RESPONSABILE DEL P.O.O.

(Dot. ...)



dovessero intendersi trasferite o delegate agli enti locali. In particolare, in questa materia che ci occupa, il legislatore nazionale, all'art. 36, lett a), ha stabilito che "Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative: a) all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;"

Colmando il ritardo citato, la regione Puglia, in occasione del "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie di opere pubbliche, viabilità e trasporti", disposto con L.R. 30 novembre 2000 n. 20, ha stabilito che le funzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti, a seconda della tipologia di impianto realizzando, sono attribuite alle Province [art. 4, co. 1, lett. b) n. 4] ovvero ai Comuni [art. 5, co. 1, lett. b) n. 5].

La legittimità di una normativa regionale che disciplini l'esercizio delle funzioni amministrative e del procedimento in tale materia trova la sua fonte diretta nella riforma del titolo V della Costituzione che, appunto, annovera la disciplina della materia nella competenza legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato.

Il presente progetto di legge, pertanto, mira proprio a recare norme in materia di opere relative a linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 Volt disciplinando, in tal modo, l'importante e delicata materia, in piena coerenza con i principi fondamentali recati dalla legge statale; proprio in ossequio a tali principi, esso non riguarda gli elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale, in base a quanto disposto dall'art. 1-sexies, comma 1, del D.L. n. 239/2003³.

Il procedimento disciplinato dal presente progetto di legge si ispira ai criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, e tanto in ossequio alla legge fondamentale 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., recante le norme in materia di procedimento amministrativo, e tiene conto delle specificità della materia, peraltro, ribadite anche dal Legislatore nazionale nel D.L. 239/2003, al punto

³ D.L. 29-8-2003 n. 239 – Art. 1-sexies. *Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.*

1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Liguori)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
L. LIGURI
(Dott. Paolo Neri)


che nell'art. 1 – sexies, comma 5, è espressamente prescritto che “Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo”.

Particolare attenzione è stata data agli aspetti relativi all'impatto sul territorio di tali impianti, inteso sia nel senso della integrazione con gli strumenti urbanistici che, nel senso più lato, di tutela dell'ambiente e della salute della popolazione, in armonia con quanto statuito dalla legge quadro 36/2001. In correlazione a tali finalità, è stata prevista l'istituzione del catasto elettrico regionale in cui, in coordinamento con il catasto nazionale, dovranno confluire i dati relativi alle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

Per completezza, va soggiunto che nell'elaborazione del presente progetto si è tenuto conto:

1) dei principi recati dalle seguenti norme statali in tema di autorizzazione e costruzione di impianti di distribuzione di energia elettrica:

- R.D. n. 1775 dell'11 dicembre 1933 – T.U. disposizione sulle acque ed impianti elettrici;
- Legge n. 339 del 28 giugno 1986 – nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio delle linee elettriche esterne e D.M. applicativi (D.M. 21-3-1988 Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne e s.m.i.);
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 – Nuove norme sul procedimento amministrativo e s.m.i.;
- D.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999 – norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (decreto Bersani);
- D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2000 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia;
- Legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 – legge sulla protezione delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e D.P.C.M. applicativi (D.P.C.M. 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione,



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO C.O.

(Dott. Vincenzo Santucci)


V. Santucci

-5-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGIONALE

DELLA REGIONE PUGLIA
(Dott.ssa Grazia Moretti)

Grazia Moretti




dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti);

- D.P.R. 327 dell' 8 giugno 2001 – T.U. in materia di espropriazioni per pubblica utilità;
- D. lgs. n. 259 del 1 agosto 2003 – Codice delle comunicazioni elettroniche;
- D.L. n. 239 del 29 agosto 2003 – disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
- D. lgs. N. 387 del 29 dicembre 2003 – attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato in terno dell'elettricità;
- D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 – codice dei beni dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- Legge n. 239 del 23 agosto 2004 – riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- D.Lgs. n. 330 del 27 dicembre 2004 – integrazioni al DPR 327/01 in materia di infrastrutture lineari energetiche.

2) nonché delle Leggi Regionali:

- 30 novembre 2000, n. 17 - conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale;
- 30 novembre 2000 n. 20 - conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche viabilità e trasporti;
- 30 novembre 2000 n. 22 - riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali;
- 15 dicembre 2000 n. 25 - conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica;
- 27 luglio 2001 n. 20 - Norme generali di governo e uso del territorio;




IL RESPONSABILE DELLA R.O.
(Dott. Massimo S. Rossi)

U. R.



IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA REGIONE PUGLIA
(Dott. ...)

Carriera



- 22 febbraio 2005 n. 3 - disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.

La normativa che si propone è composta da 21 articoli il cui contenuto, sinteticamente, qui di seguito si descrive.


ARTICOLO 1 - (Oggetto e finalità) - Nella formulazione dell'articolo in esame sono indicate le linee ed impianti che rientrano nella competenza della presente legge nonché i principi perseguiti nel prosieguo dell'articolato legislativo che in particolare riguardano l'economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e semplificazione dell'azione amministrativa, ma anche la tutela della salute e dell'ambiente, in armonia con quanto disposto dal legislatore nazionale con la 36/01 e DPCM applicativi.

E' stata confermata l'attribuzione delle funzioni alle Amministrazioni Provinciali, che, sulla base della esperienza maturata negli ultimi anni, risulta ancora appropriata e attuale in termini di istanze di decentramento e nello stesso tempo di strutture tecnico- amministrative adeguate, così come è rimasta confermata l'attribuzione delle funzioni ai Comuni per gli impianti di pubblica illuminazione, di elettrificazione rurale e per le opere elettriche puntiformi (allacciamenti singoli utenti).

ARTICOLO 2 - (Accesso ai fondi per lo studio del tracciato) - Nella formulazione sono recepite le prescrizioni della nuova normativa statale introdotta con il DPR 327/01 segnatamente all'art. 15 e la successiva procedura semplificata prevista dal DLgs. n. 330/2004, art. 52 septies, pure confluita nel DPR 327/01, qualora il numero delle ditte interessate sia superiore a 20.

ARTICOLO 3 - (Piani di sviluppo della Rete di Distribuzione) - La formulazione dell'articolo recepisce, anche nell'ottica di un ulteriore sviluppo il funzionamento del neo costituito catasto elettrico regionale, l'esigenza di inserire la previsione di realizzazione di nuovi elettrodotti con tensione superiore a 30.000 volt nella pianificazione del territorio attraverso gli strumenti urbanistici regionali e provinciali.

Sono stati esclusi gli interventi di allaccio ai siti di produzione e consumo in quanto l'esigenza realizzativa non è programmabile.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGIONALE
(Dott. Francesco...)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO REGIONALE
MATERIALE...
(Dott.ssa...)



ARTICOLO 4 - (Titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici) - La formulazione dell'articolo disciplina in modo organico sia il procedimento autorizzativo ordinario sia il procedimento semplificato costituito dalla Denuncia Inizio Lavori.

Tale articolazione risponde all'esigenza, per alcune tipologie di linee ed impianti aventi caratteristiche e impatto sul territorio alquanto modesti, di semplificare e ridurre i tempi autorizzativi, ad esempio, per allacciare utenti nel rispetto della Carta del Servizio elettrico approvata dall'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas. Tale impostazione, risulta congruente con i principi della legge 241/90 e s.m.i. nonché con i principi del D.L. n. 239 del 29 agosto 2003 e, ancora, con gli obiettivi della legge quadro 36/01 che all'art. 5, comma "a", prevede anche la semplificazione dei procedimenti autorizzativi tra gli obbiettivi perseguiti

Resta, ovviamente, confermata che la procedura semplificata trova piena attuazione nei casi di consenso bonario dei proprietari alle servitù e in assenza di opposizioni di Enti/Amministrazioni interessate.

ARTICOLO 5 - (Domanda di autorizzazione) - La formulazione dell'articolo definisce le modalità di presentazione delle domande con i relativi allegati comprese gli eventuali casi di elettrodotti interprovinciali o interregionali.

Al comma 2 sono disciplinati la richiesta di pareri e nullaosta per le zone vincolate o per interferenze con altre infrastrutture.

Il comma 3 prevede il termine di 90 gg per il rilascio dei pareri e/o nullaosta da parte delle Amministrazioni, trascorso infruttuosamente il quale i pareri si intendono espressi positivamente, fatto salvo quanto previsto in materia di silenzio assenso.

I commi 4 e 5 disciplinano le modalità e tempi di pubblicazioni degli avvisi di costruzione nonché la presentazione delle opposizioni da parte dei soggetti interessati.

ARTICOLO 6 - (Procedimento autorizzatorio) - La formulazione dell'articolo disciplina:

- l'esame e la valutazione delle osservazioni pervenute ^{DE PARTE} dei proprietari o altri soggetti interessati.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. *[firma]*)

- 1 -



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO REGIONALE
(Dott. *[firma]*)
(Dott. *[firma]*)

8

- il tempo assegnato all'Amministrazione per il rilascio dell'autorizzazione a partire dalla pubblicazione dell'avviso sul sito informatico regionale o sul Bollettino pari a 180 giorni nel caso di presenza di procedura VIA e 120 giorni negli altri casi.

- le modalità di convocazione della conferenza dei servizi per acquisire i pareri o nullaosta mancanti.

ARTICOLO 7 - (Procedimento di denuncia di inizio lavori) - In questo articolo viene normato il procedimento per perfezionare la denuncia di inizio lavori per le opere elettriche di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 8 - (Attraversamenti ed interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli) - La formulazione dell'articolo disciplina gli adempimenti eventualmente susseguenti all'intervenuta autorizzazione (rilascio benestare, attivazione canoni, stipula atti di sottomissione) da espletare nei casi in cui la localizzazione sul territorio di linee ed impianti elettrici generi una interferenza con le zone e aree citate nell'articolo ai fini della concreta realizzazione dell'opera elettrica autorizzata (beni demaniali o patrimoniali indisponibili; zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse, o quando interessino territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario, o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comportino il taglio di boschi).

ARTICOLO 9 - (Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione) - La formulazione dell'articolo disciplina in modo organico, in conformità alla legislazione nazionale, le attività aggiuntive necessarie in tema di documentazione e adempimenti per l'ottenimento della dichiarazione di P.U., apposizione vincolo preordinato all'esproprio, conformità urbanistica ecc. da ottenersi, anche mediante il procedimento unico della conferenza dei servizi.


In particolare il comma 7 disciplina anche la procedura espropriativa per gli interventi soggetti a Denuncia Inizio Attività quando nella fase di realizzazione delle opere per qualsiasi motivo venga meno il preliminare consenso dei proprietari.




IL RESPONSABILE DEL L.A.D.O.
(Dot. *[firma]*)

- 9 -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO REGIONALE
(Dott.ssa *[firma]*)



9



ARTICOLO 10 - (Occupazione anticipata) - La formulazione dell'articolo definisce i casi in cui è possibile rendere i decreti di esproprio in via d'urgenza e di occupazione anticipata in base alla normativa regionale 22 febbraio 2005 n. 3, art. 15, oltre ai casi di cui agli art. 22 e 22 bis del DPR 327/01.

ARTICOLO 11 - (Determinazione dell'indennità di servitù) - Ricordato che l'art. 123 del T.U. 1775/33 in materia di impianti e acque pubbliche è stato abrogato e che l'attuale T.U sugli espropri per pubblica utilità, pur annoverando la servitù tra i diritti espropriabili, non detta una disciplina sulla quantificazione delle indennità dovute in caso di imposizione del diritto di servitù, considerato, ancora, che sussistono dubbi sul fatto che la materia delle indennità di esproprio appartenga ad una competenza legislativa concorrente, al fine di evitare un contenzioso certo e di dare indicazioni operative agli enti territoriali che saranno chiamati ad applicare la legge, è stato disciplinato in questo articolo il criterio di calcolo dell'indennità di servitù, mentre per quanto concerne il valore espropriativo del suolo o del terreno su cui grava la servitù è stato fatto rinvio alle norme statali previste nel DPR 327/01 e s.m.i.

Scendendo nel dettaglio della norma, occorre evidenziare che il rapporto che si instaura con la stipula, nelle forme previste, di una servitù di elettrodotto presenta elementi di complessità dal punto di vista economico in relazione non solo agli oneri immediati (importo indennità), ma anche a quelli legati ad eventuali futuri spostamenti (in dipendenza del tipo di servitù - amovibile o inamovibile) ed alla necessità di accedere ai fondi più volte nel corso della vita degli impianti per ispezioni, manutenzioni, installazione di nuovi componenti delle linee ecc.. Il perseguimento della corretta gestione della problematica immediata e futura è legata quindi al soddisfacente contemperamento degli aspetti sopraccitati.

Ciò premesso, la disciplina contenuta nell'articolo è basata sui seguenti principi:

- le modalità di individuazione delle aree, i coefficienti, i valori del diverso tipo di terreno sono in congruenza con la legislazione nazionale.
- il calcolo dell'indennità di servitù di elettrodotto viene elaborato con il criterio della determinazione dell'importo "base amovibile" a cui viene aggiunta la maggiorazione prevista per l'ulteriore condizione di inamovibilità se presente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ignazio Caracciolo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REGIONALE
(Dott. Ignazio Caracciolo)



(nota: nel caso di consenso bonario l'indennità base amovibile trova maggiorazioni legate alla professione dei proprietari).

In conclusione il testo proposto consente una gestione operativa della materia adeguatamente trasparente, ordinata e corretta, presupposto per instaurare rapporti duraturi con i proprietari dei fondi asserviti e con il territorio attraversato in generale.

ARTICOLO 12 - (Disposizioni urbanistiche) - La formulazione dell'articolo, tesaurizzando gli insegnamenti della Corte costituzionale e del Giudice amministrativo, chiarisce la prevalenza e sufficienza del procedimento autorizzativo in tema di costruzione di impianti elettrici, anche per l'ipotesi in cui sarebbe astrattamente configurabile un concorso di norme, in specie con le disposizioni di cui al DPR 380/2001.

Tale assunto riposa sul fatto che l'autorizzazione alla costruzione degli elettrodotti è retta da un procedimento ad hoc in seno al quale il Comune interessato interviene, con un proprio provvedimento di nulla osta, che contempera, appunto, gli aspetti urbanistici connessi alla realizzazione degli impianti.

Per completezza, nella disposizione in argomento, è stato puntualizzato che nei casi in cui le opere elettriche debbano essere ospitate in manufatti edilizi, la domanda di autorizzazione deve essere corredata anche del progetto edilizio della cabina.

Inoltre viene statuito che nel caso di localizzazione su lotto con diversa destinazione urbanistica la procedura attinta sfocia, ove necessario, in una variante al PUG vigente.

ARTICOLO 13 - (Decadenza, revoca e sospensione) - Il contenuto dell'articolo disciplina i casi in cui sopraggiungano condizioni che possono autorizzare l'Autorità competente ad emettere provvedimenti di decadenza, revoca, sospensioni dei titoli abilitativi rilasciati in sede di procedura autorizzativa.

ARTICOLO 14 - (Inamovibilità) - La formulazione dell'articolo definisce inamovibili gli elettrodotti con tensione di esercizio superiore a 120.000 Volt.

Tale previsione si giustifica in relazione alla rilevanza pubblicistica che impedisce



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Francesco Ambrosi)

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. [illegible])

[Handwritten signature]



di tale portata rivestono ai fini della corretta ed efficiente distribuzione dell'energia sul nostro territorio e tiene conto dei costi e dei tempi i realizzazione di detti impianti.

Gli altri elettrodotti di tensione inferiore sono considerati amovibili a meno che nel provvedimento autorizzativo siano dichiarati inamovibili su richiesta motivata del gestore.


ARTICOLO 15 - (Comunicazione fine dei lavori) - Il contenuto dell'articolo prevede l'obbligo di comunicare la fine dei lavori, nonché i riferimenti cartografici, per gli elettrodotti con tensione superiore a 30.000 Volt.


Tale disposizione si pone necessaria anche ai fini della costituzione e implementazione del catasto elettrico regionale per le sorgenti fisse elettriche di cui all'art. 7 della Legge quadro 36/01.

ARTICOLO 16 - (Collaudo) - Il contenuto dell'articolo disciplina gli adempimenti legati al collaudo delle opere previsto della normativa statale e, in particolare, dal D.M. 21 marzo 1988 e s.m.i. In particolare la disciplina riguarda le modalità di nomina del collaudatore, l'attribuzione delle spese inerenti, il calcolo degli onorari e le verifiche da effettuarsi. Per gli elettrodotti con tensione fino a 20.000 Volt, costruiti con l'impiego di materiali unificati prescritti nella legge 339 del 28 giugno 1986, e D.M. applicativi, il certificato di collaudo è sostituito da una dichiarazione di conformità emessa dal Gestore. Le linee di bassa tensione sono escluse dalle operazioni di collaudo e certificazione di conformità.

ARTICOLO 17 - (Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse) - La formulazione dell'articolo disciplina competenze e modalità, anche dal punto di vista dell'attribuzione degli oneri economici, nei casi in cui si rendano necessari spostamenti o modifiche di impianti per ragioni di prevalente interesse pubblico.

ARTICOLO 18 - (Piani di risanamento degli elettrodotti) - In tale articolo sono riprodotti gli adempimenti previsti dalla legge quadro statale n. 36/2001, relativamente alla problematica in oggetto, che costituiscono principi fondamentali della normativa statale (nella materia "energia" di legislazione concorrente), vincolanti per la legislazione delle Regioni.


IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Donna Daniela Lombardi)


IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Donna Carmela Lorelli)

ARTICOLO 19 - (Catasto regionale elettrico) - L'art. 18 del disegno di legge, si armonizza con le finalità della legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36 art. 4 comma 1 e art. 7 (legge quadro in materia di campi elettromagnetici); con l'art. 11 della legge regionale 8 marzo 2002 n. 5 è stato istituito presso l'ARPA Puglia il Catasto regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico. Tale strumento, consentirà, tra l'altro, di disporre di un inventario delle linee elettriche presenti sul territorio regionale e di monitorare i livelli dei campi elettrici e magnetici nel territorio regionale generati da tali impianti.

Il Catasto regionale, che dovrà operare in coordinamento con il Catasto nazionale istituito in forza dell'art 7 della citata legge, sarà gestito dall'ARPA Puglia, mentre i dati da iscrivere saranno raccolti e trasmessi al Catasto regionale dalle Province, cui già compete di vigilare sul rispetto della normativa sull'inquinamento in sede di autorizzazione di detti impianti a termini dell'art. 20 della L.R. 17 del 30 novembre 2000.

La gestione del Catasto regionale, inoltre, permette di assecondare la *ratio legis*, espressa dal legislatore nazionale all'art. 1 della citata legge quadro, di "assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione".

Anche per tale ragione, è opportuno che il Catasto regionale contenga le stesse informazioni previste per il Catasto nazionale, individuate secondo le modalità stabilite dal medesimo art. 7 della legge quadro nazionale (le modalità di inserimento dei dati relativi agli elettrodotti sono definite dal ministro dell'Ambiente di concerto con il ministero dei LL.PP. e il ministero dello Sviluppo Economico), così che non si corre il rischio di divulgare, attraverso il sito informatico, dati classificati "dati riservati" ovvero dati che non siano in linea con gli obiettivi del catasto nazionale (e regionale).

ARTICOLO 20 - (Disposizioni transitorie per gli elettrodotti) - Il contenuto dell'articolo disciplina le modalità di presentazione, la documentazione da allegare, le fasi istruttorie e i tempi relativi alle autorizzazioni alla costruzione ed



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ammirato)

[Handwritten signature]

-13-



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott.ssa Carolina Maretti)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13

esercizio per gli impianti che ne siano sprovvisti pur essendo in esercizio alla data di entrata in vigore della legge.

ARTICOLO 21 - (Disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti)


- Le disposizioni dell'articolo disciplinano il momento temporale, in relazione allo stato del procedimento amministrativo avviato, in cui possono trovare ingresso le norme del presente DdL.

Il presente D.D.L. non comporta adempimenti di cui all'art. 34 della L.R. n. 28/2001.


IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE NATURALI
(dott. Francesco Sennicandro)



L'ASSESSORE ALLE OPERE PUBBLICHE
(dott. Onofrio Introna)



IL RESPONSABILE DELLA F.O.
(Dott. Vincenzo Ambrosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
DELLA GIUNTA COMUNALE
(Dott.ssa Carmela Moretti)






Regione Puglia
Assessorato alle Opere Pubbliche
Settore Risorse Naturali

COD. CIFRA: RIS/SDL/2008/00003

**“NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI
ELETTRICI CON TENSIONE NON SUPERIORE A 150.000 VOLT”**



IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O.
(Dott. Vincenzo Angrisani)

V. Angrisani



IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O.
(Dott.ssa Carmela Moriati)

C. Moriati

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, già attribuite alle Amministrazioni provinciali e comunali in forza degli artt. 4, co. 1, lett. b) n. 4, e 5, co. 1, lett. b) n. 5, della L.R. 30 novembre 2000 n. 20, in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, al fine di assicurare:

- a) la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione;
- b) la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;
- c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica facenti parte delle reti di trasmissione nazionale, siccome individuate ai sensi dell'art. 1-ter del decreto legge 29 agosto 2003 n. 239 e disciplinate dall'art. 1-sexies del medesimo Decreto Legge.

3. I procedimenti previsti dalla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.

4. La Regione conserva la funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni medesime, nonché la cura dei rapporti con lo Stato e con le altre Regioni.

5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme vigenti in materia e, in particolare, quelle sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui alla legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36.

Art. 2
Accesso ai fondi per lo studio del tracciato


1. Per l'accesso ai fondi ai fini di studi ed indagini necessarie per la redazione progettuale degli impianti elettrici ed opere accessorie, ove non si ottenga il consenso dei proprietari, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata.

2. Il soggetto richiedente il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene risultante dai registri catastali, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità competente tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica di comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno



RESPONSALE DELLA F.O.
(Della Provincia di Gallarate)

IL DIRIGENTE
(Della Provincia di Gallarate)



ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.

3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.

4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere;

6. Qualora il numero delle ditte interessate sia superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto di infrastrutture lineari energetiche, i tecnici incaricati, anche privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti giorni sul sito informatico della Regione, dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente che deve contenere i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà. Tale pubblicazione sul sito informatico della Regione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione di cui ai comma 2 e 3.

Art. 3

Piani di sviluppo della Rete di Distribuzione

1. I soggetti gestori degli elettrodotti, per le linee superiori a 30.000 volt, presentano annualmente alla Regione e alla Provincia i propri programmi di sviluppo della rete.

2. La Regione e le Province interessate nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti di programmazione territoriale o di loro varianti, promuovono il coinvolgimento dei soggetti di cui al primo comma per le opportune intese.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo gli interventi per connessioni ai singoli siti di produzione e consumo.

Art. 4

Titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici

1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici con le relative opere accessorie, di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad autorizzazione. Sono soggette ad autorizzazione anche le varianti delle linee e degli impianti esistenti che implicano aumento della tensione di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione.

2. Sono soggette alla sola denuncia di inizio lavori la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici:

a) con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino 20.000 volt la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri;



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Francesco Antonelli)

IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Antonelli)

3

- b) in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari;
- c) le opere accessorie;
- d) le varianti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri, di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt.
- e) I rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, a condizione che gli stessi interventi non modifichino il tracciato interessando altre proprietà.
3. In assenza di opposizioni da parte dei privati e delle amministrazioni interessate, è consentito all'esercente di costruire ed esercire impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 volt che si diramino da un impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o a seguito di denuncia di inizio lavori.
4. Non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi: la sostituzione di parte dei componenti degli stessi anche in ragione all'evoluzione tecnologica e le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le Amministrazioni interessate.
5. Si considerano autorizzati ai fini della presente legge le linee e gli impianti fino a 20.000 volt la cui realizzazione sia prevista nei piani urbanistici esecutivi di cui all'art. 16 e ss. della L.R. 27 luglio 2001 n. 20.

Art. 5 **Domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici, corredata del piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000 e da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, è presentata all'Amministrazione competente. Tale domanda potrà essere presentata, ove istituito, per il tramite dello sportello unico delle imprese.
2. Qualora l'impianto interessi il territorio di due o più Province, la domanda va presentata per l'istruttoria alla Provincia il cui territorio sia interessato in via prevalente, acquisendo il parere delle altre Province interessate dall'opera.
3. Qualora l'impianto interessi il territorio di due o più Regioni si applica l'articolo 1 sexies, comma 5, D. L. n. 239/2003 convertito dalla L. n. 290/2003.
4. Il richiedente è tenuto a trasmettere, per il rilascio del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, ad ARPA Puglia per la formulazione del parere relativo agli aspetti di tutela ambientale e sanitaria, ai Comuni interessati, anche per la valutazione degli aspetti urbanistici, e alle altre Amministrazioni ed Enti di cui agli articoli 111 e 120 del R.D. 11 dicembre 1984 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Nel caso di aree sottoposte a vincolo, la domanda dovrà essere integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo. Nel caso non sussistano interferenze con aree soggette a vincoli o con infrastrutture



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Amicosci)



IL DIRIGENTE
(Dott. ...)

lineari o a rete, il richiedente potrà darne attestazione nella domanda di autorizzazione.

5. I pareri ed i nulla-osta devono essere rilasciati dalle Amministrazioni interessate entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso tale termine, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di silenzio assenso, il parere si intende espresso favorevolmente. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza.

6. Il richiedente deve effettuare, a sua cura e spese, la pubblicazione, sul sito informatico della Regione, dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione. Detto avviso deve contenere l'indicazione che il piano tecnico dell'opera resta depositato presso l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e presso i Comuni interessati per il periodo di quindici giorni, nonché l'indicazione dell'ufficio dove devono essere presentate, entro trenta giorni dalla pubblicazione, le osservazioni e le opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati.

7. Il richiedente non è tenuto ad effettuare avvisi individuali di avvio del procedimento autorizzativo laddove il numero dei soggetti privati interessati sia superiore a cinquanta.

Art. 6

Procedimento autorizzatorio

1. L'Amministrazione comunica al richiedente le osservazioni ed opposizioni pervenute, invitando lo stesso a formulare, entro i successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni.

2. L'Amministrazione rilascia il provvedimento di autorizzazione dopo aver valutato le osservazioni e opposizioni pervenute e le relative controdeduzioni.

3. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione, nel sito informatico della Regione, dell'avviso dell'avvenuto deposito della domanda di autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 4. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni.

4. L'Amministrazione, anche su istanza del richiedente, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di acquisire i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni, i permessi e le valutazioni necessarie ovvero per acquisire quelli mancanti per i quali non si è formato il silenzio assenso e rilascia l'autorizzazione entro i termini previsti dal comma precedente.



IL RESPONSABILE DEL SETT. P.O.

(Dott. Vincenzo Lombardi)



IL DIRIGENTE REGIONALE DEL SETT. P.O.

(Dott. Stefano Lombardi)

5

Art. 7
Procedimento di denuncia inizio lavori

1. La denuncia di inizio lavori, a firma di un legale rappresentante dell'esercente, deve essere diretta all'Amministrazione competente, eventualmente tramite lo sportello unico delle imprese ove istituito, corredata di una relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell'impianto, di una corografia con l'indicazione delle opere da realizzare e di una dichiarazione dell'esercente che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente e che non vi sono opposizioni alla realizzazione da parte delle Amministrazioni coinvolte e da parte dei proprietari delle aree interessate.

2. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma precedente, salvo motivato provvedimento di divieto di inizio dei lavori da parte dell'Amministrazione competente, l'esercente può procedere alla realizzazione dell'opera.

Art. 8
Attraversamenti ed interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli

1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche ed opere accessorie che attraversino o generino altri tipi di interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse, o quando interessino territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario, o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comportino il taglio di boschi, non può avere inizio se non si siano pronunciate in merito le autorità e gli enti interessati.

2. Per le modalità di esecuzione dei lavori ovvero di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare dell'autorizzazione e gli Enti interessati devono stipulare, ove necessario, appositi atti di sottomissione.

Art. 9
Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione

1. Qualora il richiedente intenda ottenere con l'autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, ove previsto dalla legge, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la documentazione prevista dal comma 1 dell'articolo 5 dovrà contenere anche l'indicazione delle aree interessate dagli impianti e l'indicazione dei proprietari catastali. Per l'acquisizione degli eventuali nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso necessari potrà essere indetta, anche su istanza del richiedente, una conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.

2. E' in facoltà del richiedente chiedere, prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 5, comma 1, la convocazione di una conferenza di



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dot. Alessandro M. Masi)

IL DIR. REGIONALE
DELLA REGIONE LIGURIA
(Dot. ssa Carmela Morsani)



servizi preliminare, così come disciplinata dall'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

3. L'Amministrazione competente, qualora non si avvalga della facoltà di delega al richiedente, comunica ai proprietari delle aree interessate dagli impianti, l'avvio del procedimento di autorizzazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione o avviso è effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e sul sito informatico della Regione. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Le spese di tali comunicazioni sono a carico del richiedente.

4. Gli interessati, entro trenta giorni successivi a quello di pubblicazione sul sito informatico, possono formulare osservazioni che vengono valutate dall'autorità competente ai fini delle definitive determinazioni.

5. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1, autorizza la costruzione e l'esercizio dell'opera, ne dichiara la pubblica utilità, dispone, se richiesta, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento di autorizzazione comprende altresì la verifica ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i., e sostituisce, anche ai fini urbanistici e edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla-osta comunque denominati necessari alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti di cui alla presente legge.

6. Ai proprietari interessati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è data notizia dell'adozione del provvedimento e della data in cui è stato reso, nonché della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio.

7. Il provvedimento di cui al comma 5 determina l'inizio del procedimento espropriativo di cui al capo IV del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

8. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle linee elettriche possono essere chieste alla Amministrazione competente anche successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. In tal caso il richiedente dovrà presentare apposita istanza, corredata da una relazione sommaria che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire e completata con gli eventuali nulla-osta, autorizzazioni ed atti di assenso acquisiti. Al procedimento si applicano i precedenti commi 1, 3, 4 e 7.

9. Per le linee e gli impianti elettrici di cui all'art. 4, commi da 2 a 5, della presente legge, qualora in sede di realizzazione dell'opera, venga meno il consenso del proprietario o nel caso in cui lo stesso formalizzi la sua opposizione, l'istante potrà chiedere che l'Amministrazione competente



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Vincenzo Randazzo)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Carmela Morelli)

autorizzi gli impianti e ne dichiari la pubblica utilità, previa presentazione di apposita istanza corredata da una relazione sommaria, che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, dall'attestazione circa l'assenza di opposizioni delle Amministrazioni interessate, nonché da un elaborato riportante la descrizione delle aree interessate dall'opera e il nominativo dei proprietari catastali. Al procedimento si applica il comma 3 del presente articolo ed il provvedimento emanato ha gli stessi effetti di cui ai commi 5 e 7 che precedono.

Art. 10

Decreto di esproprio o di occupazione anticipata

1. Il decreto di esproprio o di occupazione anticipata, ai sensi dell'art. 15, co. 2, della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 3, può essere emanato senza particolari indagini o formalità allorquando gli impianti costituiscano opere di urbanizzazione primaria o afferiscono a servizi a rete di interesse pubblico. Il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può essere, altresì, emanato nei casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ovvero qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza.
2. L'autorità competente, avvalendosi della commissione provinciale espropri istituita dall'articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 3, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione.
3. I decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.
4. Il pagamento dell'indennità di esproprio o di occupazione anticipata, ove condivisa, è subordinato anche all'acquisizione della dichiarazione d'inesistenza di diritti di terzi sul bene espropriato, attestata dal proprietario

Art. 11

Determinazione dell'indennità di servitù

1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere agli aventi diritto, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 44 del DPR n. 327/2001, viene commisurata:
 - a) al valore totale delle aree occupate dai cavi interrati, dai basamenti dei sostegni nonché dalle cabine o da altre costruzioni comprese le eventuali aree di pertinenza indicate nel piano particolareggiato;
 - b) ad un quarto del valore della striscia necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza di metri uno ed una lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurato lungo il suo asse al netto dei basamenti o aree di cui al comma precedente;
 - c) con le seguenti modalità per le aree necessarie all'esercizio dell'impianto indicate nel piano particolareggiato, detratte le aree considerate ai precedenti punti a) e b):
 - ad un ventesimo del valore per le destinazioni culturali di incolto, pascolo e terreno sterile;



IL DIRETTORE
(Dott. Vito Carlo Ferrarini)

IL DIRETTORE
Dell'Ufficio Provinciale
(Dott.ssa Carmela Corati)



- ad un decimo del valore per le destinazioni colturali di seminativi, orti, vigneti, frutteti o comunque con colture compatibili con l'elettrodotto;
 - ad un quinto del valore per le destinazioni colturali arboree incompatibili con la presenza dell'elettrodotto;
2. Il valore dei terreni è determinato per le lett. a), b) e c) del precedente comma:
- se trattasi di area non edificabile, in base al criterio del valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura praticato nella singola regione agraria;
 - se trattasi di aree edificabili in base alle indicazioni del DPR n. 327/2001.
3. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta una indennità aggiuntiva determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato.
4. Il calcolo condotto come al primo comma lett. a), b) e c) determina il valore per la servitù di elettrodotto amovibile; nel caso di servitù di elettrodotto inamovibile il valore di cui sopra è aumentato del 50%.

Art. 12 Disposizioni urbanistiche

1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta a permesso a costruire o a denuncia di inizio attività disciplinati dal DPR 6 giugno 2001 n. 380.
2. La costruzione di opere edilizie da adibire a cabine elettriche primarie e secondarie con strutture di fondazione è assentita in seno al procedimento di autorizzazione delle opere elettriche che sono destinate ad accogliere. In tali casi, la domanda di autorizzazione di cui all'art. 5 sarà corredata anche del progetto esecutivo delle opere edilizie. Dette opere sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell'articolo 17 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita dallo strumento urbanistico vigente per l'area interessata.
3. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere di cui al precedente secondo comma non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente, il Comune, interpellato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della presente legge, si esprime, in merito alla localizzazione dell'opera, con delibera consiliare, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere; trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 4, e dall'articolo 9, commi 1 e 2, della presente legge, il provvedimento di autorizzazione determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico e edilizio vigente.

Art. 13 Decadenza, revoca e sospensione

1. L'autorizzazione potrà essere revocata qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nella stessa e persista in tale



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. *[Handwritten Signature]*)



IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE
(Dott.ssa *[Handwritten Signature]*)

inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida:

- a) intima la sospensione della costruzione o dell'esercizio dell'opera elettrica;
- b) concede il termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disattese;
- c) avverte il titolare dell'autorizzazione che, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione verrà revocata e sarà intimata la demolizione.

2. L'autorizzazione può essere sospesa dall'Autorità competente, per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica, ostantive alla prosecuzione dell'esercizio della linea ed impianto elettrico. Nel caso in cui la situazione di pericolo sia tale da non consentire il ripristino dell'esercizio dell'impianto sospeso, l'autorizzazione verrà revocata e all'esercente l'impianto, salvo che tale condizioni non sia allo stesso imputabile, verrà riconosciuto un equo indennizzo a carico dell'Amministrazione.

3. Il provvedimento di sospensione deve essere motivato e deve contenere l'indicazione degli eventuali interventi da eseguire.

Art. 14 Inamovibilità

1. Gli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a 130.000 Volt sono inamovibili, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 17.

2. Gli elettrodotti con tensione nominale inferiore a 130.000 Volt si considerano amovibili, salvo che non ne sia dichiarata, su richiesta del gestore, l'inamovibilità all'atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui alla presente legge.

Art. 15 Comunicazione di fine lavori

1. Entro i 120 giorni successivi alla entrata in esercizio di un impianto con tensione di esercizio superiore a 20.000 Volt, autorizzato ai sensi della presente legge, il gestore è tenuto ad informare dell'avvenuta fine lavori l'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione inviando le coordinate geografiche dei sostegni posti in opera nonché ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione della linea elettrica

ART. 16 Collaudo

1. Le linee e gli impianti elettrici di cui all'art. 3, comma 1, con livelli di tensione superiori a 20.000 volt, sono sottoposti a collaudo, entro dodici mesi, a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

2. Il collaudatore è nominato dall'Autorità competente e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. *[signature]*)

IL DIRIGENTE
Della Direzione
(Dott. *[signature]*)



collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione o all'impresa che ha costruito gli impianti. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione. Gli onorari per i collaudatori sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacazione in base alle tariffe per le prestazioni professionali vigenti.

3. In sede di collaudo devono accertarsi:

- a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- c) la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa.

4. Qualora le linee elettriche e le relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 1986, n. 339, e dai relativi decreti attuativi, gli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 3 sono sostituiti da un attestato dell'esercente.

5. Le linee fino a 20.000 volt si intendono collaudate dietro presentazione da parte dell'esercente di una dichiarazione di conformità dell'opera alle norme tecniche vigenti.

6. Il certificato di collaudo o la dichiarazione di conformità è trasmesso all'Autorità competente che, in caso di esito negativo, procede ai sensi del comma 1 dell'articolo 13.

7. Sono esclusi dalla procedura di collaudo o dalla dichiarazione di conformità le linee con tensione inferiore a 1.000 volt.

Art. 17

Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse

1. L'Autorità competente può, per ragioni di prevalente pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di linee ed impianti elettrici autorizzati, definendo contestualmente l'equo indennizzo da corrispondere all'esercente e su chi gravi l'onere del pagamento.

2. Qualora un'opera di competenza regionale genera interferenza, il procedimento di cui al comma precedente, è avviato d'intesa con la Regione.

3. Il provvedimento di cui al precedente comma costituisce autorizzazione della variante all'impianto concordata con l'esercente, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento a termini degli articoli 5 e 9 della presente legge.

Art. 18

Piani di risanamento degli elettrodotti

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto all'art. 4, comma 4 della Legge n. 36/2001, i gestori degli elettrodotti presentano alla Provincia, territorialmente



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dati personali e professionali)
U.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IN CARICO
(Dati personali e professionali)
[Signature]

competente, una proposta di piano di risanamento conforme alle prescrizioni del sopra citato DPCM al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente.

2. La Provincia, sentiti i Comuni interessati, approva, ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 36/2001, entro sessanta giorni dalla ricezione, la proposta di cui al comma precedente costituita da uno o più piani di risanamento di elettrodotti.

3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o più Province, la proposta di piano di risanamento è presentato alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto ed è dalla stessa approvata previa acquisizione del benestare delle altre Province interessate corredato dal parere dei Comuni interessati.

4. Il piano di cui al comma 1 dovrà contenere i progetti di risanamento degli elettrodotti e il programma cronologico di attuazione, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie o, comunque, di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riguardo alla tutela della popolazione infantile.

5. Gli oneri del risanamento sono a carico dei proprietari degli elettrodotti ai sensi dell'articolo 9 comma 4 della Legge n. 36/2001.

6. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori nella presentazione della proposta dei piani risanamento entro i termini di cui al comma 1, i piani di risanamento sono adottati dall'Amministrazione Provinciale entro i termini fissati dalla Legge n. 36/2001.

7. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori nell'attuazione dei piani risanamento approvati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 comma 6 della Legge n. 36/2001. La misura cautelativa di disattivazione degli impianti prevista all'art. 9 comma 6 lettera b) della Legge n. 36/2001 è disposta con decreto del dirigente della struttura provinciale competente.

Art. 19


Catasto informatico regionale degli elettrodotti

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, e dell'art. 7 della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed in esecuzione dell'art. 11 della Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5, è stato istituito presso ARPA Puglia il Catasto Regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico.

2. Le Province, titolari delle funzioni di controllo e vigilanza di cui all'art. 20 comma 1 lett. b) della Legge Regionale 30 novembre 2000 n. 17, rilevano i dati relativi ai valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche e li comunicano ad ARPA Puglia. Trasmettono altresì ad ARPA Puglia tutti i dati in loro possesso circa le caratteristiche degli impianti esistenti e di quelli assoggettati ad iter autorizzativo.

3. Il catasto di cui al comma 1 deve consentire:

- a) di disporre di un inventario delle linee elettriche di cui al comma 1 presenti sul territorio;
- b) di determinare i livelli di campi elettrici e magnetici di linee esistenti sul territorio, anche a seguito di interventi di loro ristrutturazione e potenziamento;



IL RESPONSABILE DELLA P.D.
(Dott. Francesco Indurcin)

-26-

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA PROVINCIALE
(Dott.ssa Carmela Marci)



12

- c) di valutare i livelli di campi elettrici e magnetici di nuove linee tenendo conto di quelle esistenti;
- d) di evidenziare le eventuali situazioni critiche in termini di esposizione della popolazione ai campi magnetici a bassa frequenza;
- e) di determinare l'estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al comma 1 anche ai fini dell'attività di pianificazione territoriale delle Autonomie locali.

4. Il catasto di cui al comma 1 contiene informazioni relative a :

- a) dati dei gestori e dei proprietari;
- b) codifiche, denominazioni e tipologie degli elementi della linea e dei relativi impianti;
- c) dati autorizzativi delle linee e dei relativi impianti;
- d) dati geografici degli elementi e dei tracciati delle linee e dei relativi impianti organizzati in ambiente GIS ai fini della loro visualizzazione su opportuno supporto informatico;
- e) dati tecnici e fisici delle linee ai fini del calcolo delle emissioni di campo elettrico e magnetico e relative fasce di rispetto;
- f) valori di campo misurati ai fini del monitoraggio spaziale e temporale dei livelli di campo magnetico.

5. I gestori delle linee elettriche provvedono all'inserimento nel Catasto Regionale dei dati relativi ai propri impianti, seguendo le modalità di immissione fissate da ARPA Puglia.

6. Le informazioni relative al Catasto Regionale sono accessibili da parte dei soggetti pubblici e privati legittimati attraverso il portale internet di ARPA Puglia.

Art. 20

Disposizioni transitorie per gli elettrodotti

1. Per gli elettrodotti aventi tensione fino a 150.000 volt, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercente potrà chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione competente presentando un'apposita istanza corredata da:

- a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1: 25.000;
- b) una relazione, sottoscritta sotto la responsabilità da un proprio legale rappresentante o da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.

2. L'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, prende atto dell'elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione sul sito informatico della Regione. La pubblicazione dell'elenco equivale all'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.


3. Gli impianti autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge per i quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo,



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dot. Vincenzo Ambrosi)

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE REGIONALE
(Dott. ...)



[Handwritten signature]

nonché quelli autorizzati ai sensi del comma 2, si intendono collaudati dietro presentazione da parte dell'esercente di dichiarazione di conformità dell'opera alle norme tecniche vigenti ed alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.

Art. 21

Disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti

1. La presente legge si applica a partire dai procedimenti per i quali non sia scaduto il termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, a meno che il soggetto istante abbia optato espressamente per l'applicazione della presente legge ai procedimenti in corso, relativamente alle fasi procedurali non ancora concluse.

28/03/2008
28/03/2008
28/03/2008
Um



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Francesco Lombardi)

-18-



IL CAPO
DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Carolina Marini)